



m_dg
05403900702 PROCURA GENERALE DI PERUGIA
28 MAR. 2023
NUM. 1375/2023 €
UFF. Gen
TITOLI AD. 15.1

OK P.C.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
 Direzione generale Affari Interni
 Ufficio I - Reparto I - Servizi relativi alla giustizia civile

VISTO, 28-3-23
 Perugia, Il Procuratore Generale Sergio Sottani

Al sig. Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia

e, per conoscenza,

al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

CIRCOLARE

Oggetto: Diritti da esigere per il rilascio di copia alle parti in formato digitale – Quesito- Rif. Prot. DAG n.3759E, del 9 gennaio 2023

È stato trasmesso da codesto Procuratore generale, con nota prot.n. 86 del 9 gennaio 2023, il quesito della Procura della Repubblica della Perugia, volto a chiarire come debba procedersi alla quantificazione dei diritti da esigere per il rilascio di copie "in formato digitale", nel caso in cui il fascicolo sia costituito sia da documenti digitali conservati in TIAP-Document@, sia da vari supporti informatici, non trasferiti in TIAP-Document@, ma solo elencati come acclusi del fascicolo cartaceo.

Secondo l'opinione di codesto Procuratore generale, nel caso di specie dovrebbero essere corrisposti sia gli importi calcolati dall'applicativo TIAP-Document@, per gli atti in esso contenuti, sia l'importo forfettario di € 327,56, per il rilascio di copia degli atti e/o dei contenuti nativi digitali conservati su distinti supporti informatici, e presenti al fascicolo cartaceo ma non caricati in TIAP Document@.

Il quesito fa dunque riferimento:

- ai documenti scansionati dal personale amministrativo e confluiti nell'applicativo TIAP – Document@, per i quali è possibile desumere il numero delle pagine e quindi applicare il criterio di calcolo (a pagina) di cui all'art. 267 d.P.R. n. 115/2002, nonché alla tabella All. 6;

- ai documenti informatici¹ (files video, files audio, registrazioni delle intercettazioni eseguite con il sistema antecedente alla riforma del 2017) che non consistono in documentazione scansionata ed acquisita al fascicolo TIAP-Document@, né consentono pertanto il calcolo dei diritti sulla base del criterio sopra indicato: trattasi, in ogni caso di documentazione elettronica/informatica solamente *nominata* nell'elenco (visibile in TIAP) degli atti presenti al fascicolo penale, ma effettivamente conservata in supporti materiali separati, esterni all'applicativo ed acclusi al fascicolo cartaceo.

Tale il tema del quesito, si rammenta che, con circolare prot. 157302.U del 20 ottobre 2015, questa Direzione Generale ha precisato che: (a) a norma dell'art. 4, comma 5, d.l. n. 193/2009 (convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), "Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate"; (b) laddove non sia possibile calcolare le pagine memorizzate, resta dovuto, per ogni richiesta di copie di documenti archiviati in formato digitale, esclusivamente l'importo forfettario attualmente di € 327,56 ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 d.P.R. n. 115 del 2002.

Con successiva nota prot. DAG n. 216892U del 17 novembre 2017 la Direzione ha altresì posto in risalto che: "...per determinare correttamente l'ammontare dei diritti spettanti per il rilascio di copia di atti e documenti custoditi dall'ufficio su supporto informatico (ex art. 4, comma 5, d.l. n. 193/2009 convertito in legge n. 24/2010 occorre distinguere tra testi digitalizzati (ovvero acquisiti su supporti informatico previa scansione da parte del personale amministrativo) e testi nativi digitali (ossia acquisiti come tali dall'ufficio giudiziario nel corso delle indagini)"; ciò in quanto "...il principio sancito dal Tar Lazio e ripreso dal Consiglio di Stato non si applica laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate su supporto informatico previa scansione da parte della cancelleria: il criterio del calcolo a pagine, in altre parole può trovare applicazione nel caso in cui la cancelleria abbia provveduto alla materiale scansione del documento analogico al

¹ V. art. 1, comma 1, lett. p) C.A.D.: "p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"; v. anche il regolamento eIDAS – Regolamento (Ue) del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 23 luglio 2014 n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (eIDAS) - per il quale, art. 3, par. 35, il «documento elettronico», è "qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva".

fine di renderlo fruibile anche in modalità digitale, ma non anche rispetto alla documentazione digitale acquisita come tale dall'ufficio giudiziario".

Giova infine ricordare che, secondo la giurisprudenza amministrativa citata nei provvedimenti testé richiamati, "gli Uffici giudiziari possano chiedere, ai fini della copia della documentazione in atti utile alla difesa mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD (secondo la scelta del supporto su cui riversare i dati da parte del richiedente, e non secondo la scelta dell'Amministrazione circa le loro modalità di archiviazione), esclusivamente e per una sola volta l'importo forfetario di Euro 295,16" (sentenza Tar LAZIO – Roma I[^] Sez. – par. 14 della motivazione).

Ciò a dire che, laddove l'utenza faccia richiesta di copia di documenti che non siano la copia informatica (ossia per scansione) di originali analogici, e chieda il riversamento su supporti diversi da quelli enumerati all'art. 269 d.P.R. n. 115/2002 (l'ormai desueto *floppy disk* e l'altrettanto obsoleto *compact disc*), è dovuta (a titolo di diritti di copia) esclusivamente la somma attualmente determinata in € 327,56, a prescindere dal numero dei supporti (chiaramente forniti dall'utente interessato) ove andrà operato il riversamento.

In tali termini può quindi risponderci al quesito in oggetto, condividendosi la soluzione prefigurata da codesto Procuratore generale: laddove venga formulata una richiesta (a) di copie di documenti scansionati dal personale amministrativo (e caricati al fascicolo TIAP-Document@), nonché (b) di documenti o contenuti nativi digitali, che non consentano di utilizzare il criterio di calcolo dei diritti di cui all'art. 267 d.P.R. n. 115/2002 (a prescindere se caricati o meno al fascicolo TIAP-Document@), l'utente dovrà corrispondere, a titolo di diritti di copia, sia l'importo calcolato sul numero delle pagine scansionate, ex art. 267 d.P.R. n. 115/2002, sia l'importo forfetario di 327,56, oltreché fornire il supporto (o i supporti) ove riversare i contenuti d'interesse.

Considerata la rilevanza generale delle questioni trattate, la S.V. è invitata a diramare la presente presso tutti gli Uffici del distretto, onde uniformarne la prassi applicativa.

Cordialità

Roma, data protocollo

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo



Firmato digitalmente
da MIMMO GIOVANNI
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA



PROCURA GENERALE DI PERUGIA

Piazza Matteotti n.22 – 06122 Perugia – Tel.: 075/54051

e-mail: pg.perugia@giustizia.it

pec: prot.pg.perugia@giustiziact.it

Prot. 86. 2023 / U

Perugia, 9 gennaio 2023

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento degli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
prot.dag@giustiziact.it

ROMA

e p.c. al Sig. Procuratore della Repubblica di Perugia

OGGETTO: quesito della Procura della Repubblica di Perugia in materia dei diritti da esigere per il rilascio di copia alle parti “in formato digitale”

Si trasmette quesito inoltrato a questo Ufficio dalla Procura della Repubblica di Perugia in merito alla quantificazione dei diritti da esigere per il rilascio di copia alle parti “in formato digitale” nel caso il fascicolo sia costituito sia da documenti digitali conservati in TIAP Document@ sia da vari supporti informatici, non trasferiti in TIAP Document@, ma solo elencati come allegati del fascicolo cartaceo(all.1).

Questa Procura Generale, come previsto dalla circolare ministeriale DAG 14.4.2016 0067455.U ha inoltrato il quesito alle altre Procure del distretto, che hanno fornito le risposte che pure si allegano (all.2).

L'opinione di questo Ufficio è che nel caso in esame debbano essere corrisposti sia gli importi quantificati dal sistema TIAP Document@, per gli atti in esso contenuti, sia gli importi dovuti per i supporti informatici allegati al fascicolo cartaceo, quantificabili con il criterio residuale forfettario di € 327,56.

In considerazione della rilevanza economica del quesito e della necessità che esso sia risolto in modo uniforme su tutto il territorio in quanto coinvolge la classe forense, si trasmette lo stesso a codesto Ministero per quanto di competenza.

Il Procuratore Generale

Sergio Sottani

(All. 1)

VISTO,
Perugia.

3.12.22

Il Procuratore Generale
Sergio Santani



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia

P.Lag		
05403900702 PROC. CURA GENERALE REP. PERUGIA		
N. 5353	01 DIC. 2022	
UOR	NO	EURO
FUNZIONE	ATTIVITA	ATTIVITA
FASCICOLO	FASCICOLO	FASCICOLO

16.1.3

Prot. n. 8176/2022

Ill.mo sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di
Perugia

OGGETTO: Quesito in materia di quantificazione dei diritti da esigere per il rilascio di copia alle parti "in formato digitale".

Con la presente sottopongo alla S.V. ill.ma un quesito sulla quantificazione dei diritti da esigere per il rilascio di copia alle parti "in formato digitale", nel caso in cui il fascicolo sia costituito:

- da documenti digitali conservati in TIAP Document@ (in prevalenza documenti cartacei scansionati da parte del personale amministrativo, ma anche atti "nativi digitali", confluiti in TIAP Document@ attraverso il Portale Telematico),
- da supporti informatici di varia natura (contenenti materiale eterogeneo: files video, files audio, documenti prodotti dalle parti o acquisiti/sequestrati, la registrazione delle intercettazioni eseguite con il sistema antecedente la riforma del 2017), allegati al fascicolo cartaceo e il cui contenuto non è disponibile in TIAP Document@, dove i vari supporti sono solo "elencati" come allegati del fascicolo cartaceo.

La questione è sorta per alcuni procedimenti penali di dimensioni notevoli, dove la parte, fornendo un unico device, ha depositato richieste:

- per copie di documenti cartacei scansionati, rilasciati in formato elettronico su device, ma quantificati dal sistema TIAP in base al numero di pagine
- per copie di atti nativi digitali, rilasciati in formato elettronico su device, i cui diritti di copia sono quantificati in € 327,56 per ogni supporto

per

La normativa vigente prevede i diritti di copia per gli importi indicati nelle tabelle allegare al T.U. 115/2002 ed aggiornate ex art. 274, in base al numero di pagine dei documenti digitali conservati in TIAP Document@, nonché per quelli conservati in supporti separati, allegati al fascicolo cartaceo, il cui contenuto sia comunque quantificabile in pagine.

Nel caso, invece, non sia possibile quantificare in numero di pagine la copia degli atti richiesti dalla parte e sia necessario riversare dati audio/video su un device, si applica il criterio residuale forfettario di euro 327,56 per ogni compact disk.

Una diversa interpretazione, che preveda il pagamento esclusivo della cifra forfettaria di euro 327,56, nel caso di rilascio contemporaneo di copie quantificabili in numero di pagine su uno o più supporti informatici e degli atti riversabili necessariamente su device, senza tener conto della quantità degli atti rilasciati, non consentirebbe il ristoro per il lavoro prestato e creerebbe una disparità di trattamento in caso di rilascio copie in formato digitale o in formato cartaceo.

Nel primo caso si pagherebbero € 327,56 indipendentemente dal numero di pagine, nel secondo caso, invece, un notevole numero di pagine potrebbe comportare il pagamento per diritti di copia ben superiore ad € 327,56

Il sistema normativo risultante dagli articoli 40, 266, 267 e 269 del D.P.R. 115/2002 e dall'art. 4 c. 5 del D.L. 193/2009, convertito nella L. 24/2010 che adotta il criterio del "calcolo per pagina" sospendendo l'applicazione dell'allegato nr. 8 al DPR 115/02, **si ispira al principio della copertura "dei costi del servizio e dei costi per l'incasso"**, principio richiamato anche dalla decisione del Consiglio di Stato nella sentenza nr. 4408/2015 del 21/09/2015, recepito dal Ministero della Giustizia con Circolare nr. 157302.U del 20/10/2015, nella quale si precisa che:

- il principio sancito dal Giudice Amministrativo, secondo il quale l'importo forfettario è dovuto esclusivamente e per una sola volta, si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte e non anche per le successive istanze di copia di altri documenti informatici;
- tale principio non si applica nel caso in cui sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.L. 193/2009 convertito dalla L. 24/2010 (sul presupposto che la materiale scansione a cura della Cancelleria della documentazione cartacea depositata presso l'Ufficio Giudiziario, al fine di renderla fruibile anche in modalità digitale, abbia un costo che deve essere coperto con l'esazione dei diritti).

Al principio della copertura dei costi si ispira anche la recente circolare ministeriale del 16 maggio 2022 laddove prevede che il pagamento dei diritti, in caso

di consultazione da remoto del TIAP, viene giustificato con la “complessità del flusso di lavorazione delle istanze di accesso e di rilascio copia (digitale) degli atti presenti in TIAP”.

Una ulteriore questione potrebbe derivare dalla natura del documento digitale, dovendosi distinguere tra documenti digitalizzati – scansionati da cartaceo - e documenti “nativi digitali”, cioè confluiti nell’archivio digitale attraverso altre vie (Portale Deposito Atti Penali, atti e documenti etc.), che potrebbero non dover essere quantificati in numero di pagine e, quindi, rientrare nella cifra forfettaria.

Allo stato non esistono, infatti, sistemi che, nel calcolo automatico dei diritti, consentano tale distinzione, dal momento che il modulo TIAP PWMANAGER, fornisce l’importo per copia integrale del fascicolo, distinguendo solamente tra formato elettronico e formato cartaceo.

Ancora più complessa è la gestione delle copie per Archivio riservato intercettazioni (ADI), dal momento che le parti possono richiedere gli atti documentali da TIAP AR, dove i documenti sono quantificabili in numero di pagine e i dati audio/video da ADI, dove si deve applicare solo il criterio forfettario di € 327,56. Spesso gli avvocati forniscono un unico device su cui riversare tutti i dati, sia quelli conservati in TIAP AR, che in ADI.

Pertanto, al fine di evitare spese a carico dell’Erario per contenziosi o riscossioni di diritti di copia non conformi alle vigenti normative e per fornire un indirizzo univoco agli uffici che gestiscono a vario titolo il servizio di rilascio copie, considerata anche la transizione digitale in atto e le normative attuali e di prossima entrata in vigore, si chiede alla S.V una Sua autorevole opinione, sottoponendoLe l’opportunità anche di richiedere un parere interpretativo al Ministero della Giustizia in merito alle problematiche esposte.

Perugia, 1 dicembre 2022

Osegu

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone